

**COMUNE DI PEDAVENA**  
(PROVINCIA DI BELLUNO)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato con DELIBERA DI CC n. 06 del 15/01/2013**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Finalità e definizioni**

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante videosorveglianza nel territorio geografico, gestito ed impiegato dal **Comune di Pedavena** si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "**titolare**", il Comune di Pedavena rappresentato dal Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**responsabile**", la persona fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
  - f) per "**incaricato**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante videosorveglianza nel territorio geografico del Comune di **Pedavena** sia con postazioni fisse che con postazioni mobili.
2. I siti videosorvegliati sono indicati nell'allegato 1) al presente regolamento.

### **Art. 3 - Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali**

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante videosorveglianza è finalizzato allo svolgimento delle finalità istituzionali del Comune di Pedavena

2. Tali finalità sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pedavena dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge Regione Veneto 09.08.1988, n. 40, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. In particolare l'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, attribuisce al personale della polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, la funzione di polizia giudiziaria e di polizia stradale e quella ausiliaria di pubblica sicurezza. La Legge Regione Veneto 09.08.1988, n. 40, ha ribadito le sopraccitate funzioni, prevedendo, tra l'altro all'art. 4, la funzione di "vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico". La disponibilità di immagini presso l'ufficio polizia locale, con le modalità e i limiti del presente regolamento, costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione dell'ufficio medesimo.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono quindi finalizzati:

- a) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, mediante la prevenzione e la repressione di atti criminosi contro persone e/o cose;
- b) a tutelare il patrimonio e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a prevenire illeciti di cui alla parte Quarta del Titolo VI Capo I D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm., con riferimento alle fattispecie sanzionate penalmente e amministrativamente.

### **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 4 - Responsabile**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza ed il suo sostituto in caso di assenza o impedimento, saranno designati con provvedimento del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 5 - Incaricati**

1. Gli incaricati del trattamento di dati personali rilevati con l'impianto di videosorveglianza sono designati con provvedimento del Sindaco.
2. La ditta, eventualmente incaricata della manutenzione delle videocamere è nominata "incaricato esterno", per la sola funzione di manutenzione dell'impianto; la suddetta ditta potrà visionare le immagini, per il solo tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di manutenzione e/o riparazione dell'impianto, restando vincolata a tutti gli obblighi di legge in materia e al presente regolamento. Le operazioni di manutenzione potranno essere svolte anche da dipendenti comunali individuati sempre con provvedimento del Sindaco ed incaricati esclusivamente per la sola funzione di manutenzione dell'impianto. Le operazioni di manutenzione dovranno svolgersi alla presenza del Responsabile del trattamento.
3. Gli incaricati elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, oltre che agli obblighi di legge in materia e al presente regolamento.

**Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo e alle telecamere non collegate alla sala di controllo**

1. Il Responsabile del trattamento, pone in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare assunzioni o rilevamento di dati, da parte delle persone autorizzate all'accesso nei locali della sede municipale.
2. Qualora sussistano telecamere non collegate alla sala di controllo, per ragioni di ubicazione delle stesse e conseguente impossibilità di collegamento, il Responsabile del trattamento, pone in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare assunzioni o rilevamento di dati, compresa l'assistenza in caso di estrapolazione del dato che può avvenire soltanto in sua presenza e ad opera di un incaricato.

**Art.7 - Accesso al sistema di videosorveglianza**

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati, mediante un sistema di accesso con password.
2. E' prevista la possibilità di accesso anche da parte di organi di polizia o carabinieri direttamente con propri mezzi e strumenti informatici previa autorizzazione dell'Ente proprietario dell'impianto.

**CAPO III  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Sezione I  
RACCOLTA E REQUISITI  
DEI DATI PERSONALI**

**Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.
2. Non saranno effettuate riprese all'interno dei luoghi di lavoro, di ospedali o luoghi di cura. Le eventuali riprese riguardanti scuole e asili saranno limitate agli orari di chiusura. Le eventuali riprese riguardanti Chiese saranno effettuate solo nelle ore serali e notturne e comunque dopo l'orario di chiusura.
3. I segnali video delle unità di ripresa, saranno raccolti ed elaborati presso l'Ufficio di polizia locale o, per le postazioni mobili, anche presso le postazioni medesime. Le immagini videoregistrate, sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, ovvero, per le videoregistrazioni effettuate per la tutela della sicurezza urbana, non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.
4. Il Responsabile e/o gli incaricati, provvederanno a visionare le immagini registrate, nel caso in cui siano stati segnalati o abbiano riscontrato illeciti penali nelle zone video sorvegliate. In tal caso provvederanno ad interrompere la funzione di autocancellazione delle immagini e ad inviare all'Autorità Giudiziaria i supporti contenenti le registrazioni.
5. Il Responsabile e/o gli incaricati provvederanno inoltre a consegnare i supporti contenenti le immagini registrate, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria, che ne facciano richiesta nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.

6. Il Responsabile e/o gli incaricati, al di fuori dei casi citati, provvederanno a visionare le immagini registrate ogni 15 giorni, esclusivamente allo scopo di assicurarsi del normale funzionamento dell'impianto.
7. Per quanto attiene l'ingrandimento di immagini e di altre tecnologie simili (es. fermo immagine), si stabilisce che queste non saranno effettuate dagli incaricati, che dovranno limitarsi a consegnare le videoregistrazioni all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Pedavena in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata l'informativa minima del modello approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali, con provvedimento in data 29.04.2004.
2. Il Comune di Pedavena nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi avvisi informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Sezione II COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 10 – Comunicazione e diffusione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pedavena a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle
2. funzioni istituzionali.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte del responsabile o degli incaricati, nell'ambito dell'attività d'ufficio.
4. La diffusione dei dati personali trattati con l'impianto di videosorveglianza è vietata.

#### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed integrazioni.

\*\*\*\*\*

## **Allegato 1**

### **Ubicazione postazioni:**

Gli impianti di videosorveglianza sono ubicati nelle seguenti strade e piazze, in relazione alla presenza di edifici pubblici o di specifici rischi connessi a strutture private, per quanto attiene alle finalità sopra specificate:

- N. 1 POSTAZIONI FISSE ubicata in Viale Vittorio Veneto al confine con il Comune di Feltre
- N. 1 POSTAZIONI FISSE ubicata in Via Teven antistante al cimitero Comunale.
- N. 1 POSTAZIONI FISSE ubicata in Via Murle;
- N. 2 POSTAZIONI FISSE ubicate presso l'ecocentro comunale